

**ASSOCIAZIONE VOLONTARIA SOCCORSO CROCE
AZZURRA”ONLUS”- Via del Gelso,52-60020 SIROLO(AN)**

REPERTORIO N. 164005

RACCOLTA N. 26531

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentonovantanove
il giorno quattordici del mese di marzo
14 MARZO 1999
alle ore 10.00(dieci), in Sirolo, Via del Gelso,52

Io sottoscritto, dott. Roberto Stacco, Notaio residente in Ancona, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Ancona, ho assistito elevando il presente verbale alla assemblea straordinaria della associazione denominata”Croce Azzurra”, con sede in Sirolo, Via Marconi, 1, Codice Fiscale 01018830420, costituita a rogito dott. Armando Costantini, notaio in Osimo, in data 23 marzo 1978 repertorio numero 88136/13865, convocata in questo giorno, luogo ed ora, in conformità al disposto dell'articolo 16(sedici) dello statuto sociale, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- modifiche statutarie;
- varie ed eventuali.

E' PRESENTE

Il Signor CAPPELLACCI ANDREA, nato a Numana il 03 Novembre 1938 e residente a Sirolo, Via del Gelso, 4, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente dell'Associazione suddetta, persona della cui identità personale e qualifica sono io Notaio personalmente certo.

Lo stesso espressamente rinunzia, con il mio consenso, alla assistenza dei testimoni e mi fa constatare che l'assemblea è stata regolarmente convocata nelle forme e nei

termini previsti dall'art. 16(sedici) dello statuto sociale; oltre che se stesso nella detta qualifica sono presenti:

- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Sindaci Revisori;
- il Collegio dei Probiviri;
- ed in proprio e per delega (n. 116) n. duecentoquindici soci, su un totale di n. duecentonovantasette soci, per cui dichiara l'assemblea validamente costituita in forma maggioritaria ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Indi ne assume la presidenza.
- Passando a trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno il Presidente propone alla assemblea di:
- 1) di inserire nella denominazione sociale la parola"ONLUS" vale a dire(Organizzazione non Lucrativa di Unità Sociale);
- 2) di trasferire la sede sociale in "Via del Gelso,52", sempre nell'ambito del territorio del Comune di Sirolo, in modo da uniformare la situazione di diritto alla situazione di fatto;
- 3) di modificare, sopprimere od aggiungere articoli allo statuto sociale che sarà composto di numero 51(cinquantuno) articoli in modo da renderlo più conforme alle esigenze della Associazione e alla legislazione vigente.

Lo stesso Presidente legge alla Assemblea ciascun articolo dello statuto.

L'assemblea, dopo lunga ed approfondita discussione,

delibera

alla unanimità

1) di modificare la denominazione sociale in "P.A. Croce Azzurra-"ONLUS";

2) di trasferire la sede sociale in "Sirolo, Via del Gelso, 52";

a maggioranza di voti (un voto contrario);

3) di approvare l'articolo 17 dello statuto sociale;

a maggioranza di voti (sessanta voti contrari)

4) di approvare l'articolo 48 dello statuto sociale;

all'unanimità

di approvare tutti gli altri articoli dello statuto sociale.

Viene allegato su "A" al presente atto per farne parte integrante e sostanziale il nuovo statuto sociale, previa lettura da me datane ai presenti e sua sottoscrizione da parte del Comparsente con me Notaio.

STATUTO DELLA “P.A. CROCE AZZURRA-ONLUS”

ART. N. 1- E' costituito con sede in Via del Gelso n. 52- SIROLO(An) una Associazione di Pubblica Assistenza-Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale-denominata “P.A. CROCE AZZURRA-ONLUS”.

ART. N. 2- La Pubblica Assistenza “P.A. CROCE AZZURRA-ONLUS” è un momento di aggregazione dei cittadini che, attraverso la partecipazione diretta, intendono contribuire alla vita e allo sviluppo della collettività. Per questa ragione i propri principi ispiratori sono quelli del movimento del volontariato organizzato nell'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze denominata”ANPAS”, alla quale aderisce.

ART. N. 3- La Pubblica Assistenza “P.A. CROCE AZZURRA-ONLUS” è aconfessionale ed apartitica e fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, senza alcun fine di lucro. Durante la vita dell'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione o fondi e riserve o capitale.

ART. N. 4- La Pubblica Assistenza”CROCE AZZURRA-ONLUS” persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e informa il proprio impegno a scopi ed obiettivi di rinnovamento civile e culturale, pertanto i suoi fini sono:

- a) aggregare i cittadini sui problemi della vita civile, sociale e culturale;
- b) ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
- c) contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
- d) contribuire all'affermazione dei principi della mutualità;
- e) favorire lo sviluppo della collettività attraverso la partecipazione attiva dei suoi soci;
- f) collaborare, anche attraverso l'esperienza gestionale, alla crescita culturale dei singoli e della collettività;
- g) favorire e/o collaborare a forme partecipative di intervento socio sanitario, sull'ambiente, sull'handicap e ad altre iniziative dirette comunque alla messa in atto di sperimentazioni innovatrici;

- h) collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti nel presente statuto.

ART. N. 5- La sua attività consiste quindi:

- a) nell'organizzare il soccorso mediante ambulanza ad ammalati e feriti;
- b) nell'organizzare servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente od in collaborazione con le strutture pubbliche;
- c) nel promuovere iniziative di formazione e informazione sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali;
- d) nell'organizzare iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente;
- e) nel promuovere iniziative di carattere culturale sportivo e ricreativo atte a favorire una migliore qualità della vita;
- f) nell'organizzare la formazione del volontariato in collaborazione anche con i progetti dell'A.N.P.A.S. (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze).

Sulla base delle proprie disponibilità organizzative l'Associazione si impegna anche a:

- a) promuovere ed organizzare incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;
- b) organizzare forme di intervento istitutive di servizi conseguenti al precedente punto primo;
- c) promuovere ed organizzare la solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore, istituendo anche specifici servizi;
- d) organizzare servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a cittadini anziani, handicappati e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;
- e) organizzare momenti di studio ed iniziative di informazione in attuazione dei fini del presente Statuto anche mediante pubblicazioni periodiche;
- f) organizzare servizi di mutualità;
- g) è fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle ad esse direttamente annesse.

ART. N. 6- Possono essere soci della Pubblica Assistenza "P.A. CROCE AZZURRA-ONLUS" tutti i cittadini indipendentemente dalla propria età che sottoscrivono la quota associativa nella misura ed entro i termini fissati annualmente dall'Assemblea. Tutti i soci che hanno superato il 18° anno di età, indipendentemente dalla loro qualifica, oltre che gli altri diritti statutari, hanno anche il diritto di votare in assemblea, di eleggere e di essere eletti. Tutti i soci inferiori ai 18 anni, ma che abbiano compiuto il 16° anno di età, possono partecipare alla vita associativa, godendo dei diritti statutari, eccettuato quello di votare in assemblea, di eleggere e di essere eletti. La qualifica di socio è intrasmissibile e non dà alcun diritto sul patrimonio sociale.

ART. N. 7- I soci si distinguono in:

- a) Soci onorari;
- b) Soci contribuenti;
- c) Soci assistenti.

I soci onorari vengono nominati dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, fra coloro che hanno conseguito particolari meriti nell'ambito dell'Associazione o al di fuori di essa, ma che abbiano, comunque, contribuito a dare lustro e prestigio alla Associazione.

I soci contribuenti sono ammessi nell'Associazione a seguito di domanda scritta sulla quale si pronuncerà insindacabilmente il Consiglio di Amministrazione.

I soci assistenti sono ammessi nell'Associazione a seguito di domanda scritta sulla quale si pronuncerà insindacabilmente il Consiglio di Amministrazione; per poter assumere la qualifica di socio assistente è necessario aver compiuto il sedicesimo anno di età ed essere autorizzato dai propri genitori o da chi esercita la patria potestà.

I soci che si iscrivono alla "P.A. CROCE AZZURRA-ONLUS" devono essere in possesso di requisiti di moralità e di buona condotta.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

ART. N. 8- I diritti dei soci sono:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti da esso derivanti;
- b) eleggere le cariche sociali ed esservi eletti salvo i limiti di cui al precedente articolo 6;

- c) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto;
- d) formulare proposte agli organi dirigenti nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini dei vari obiettivi previsti nel presente Statuto.

ART. N. 9- I doveri dei soci sono:

- a) rispettare le norme del presente Statuto ed i deliberati degli organi associativi;
- b) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'Associazione.

ART. N. 10- Non possono essere soci coloro che svolgono in proprio le stesse attività svolte dalla Pubblica Assistenza "P.A.CROCE AZZURRA-ONLUS" di Sirolo.

ART. N. 11- La qualifica di socio si perde:

- a) per decesso;
- b) per dimissione volontaria;
- c) per morosità;
- d) per radiazione.

Quest'ultima deve essere pronunciata dall'Assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione, iniziato il procedimento di cui all'art. 46 del presente Statuto, dispone l'immediata sospensione del socio in attesa della deliberazione dell'assemblea in ordine alla radiazione o del Consiglio stesso in ordine alla perdita della qualità di socio per morosità.

ART. N. 12- L'esercizio finanziario della Pubblica Assistenza "P.A. CROCE AZZURRA-ONLUS" comincia il primo di gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione provvede al suo finanziamento:

- a) con le quote sociali;
- b) con le offerte volontarie, con donazioni di persone o Enti, sempre che si possano accettare senza venire meno ai principi dell'Associazione e non siano contrari alle vigenti leggi dello Stato;

- c) con i proventi dei servizi prestati, secondo le convenzioni stipulate;
- d) con i proventi derivanti da manifestazioni, attività culturali e ricreative in genere, organizzate dall'Associazione stessa;
- e) con raccolte pubbliche occasionali di denaro.

ART. N. 13- Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili, il cui valore viene evidenziato, a prezzi correnti, nel bilancio annuale:

- a) da titoli pubblici;
- b) da lasciti e donazioni.

ART. N. 14- I mezzi finanziari per la gestione amministrativa, sono depositati presso uno o più istituti di Credito scelti dal Consiglio di Amministrazione e nel Conto Corrente Postale.

I prelevamenti e i versamenti sono effettuati dal Presidente o dal Vice Presidente abbinando la firma a quella dell'Economo.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali di quelle a esse direttamente annesse.

ART. N. 15- Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci revisori;
- d) il Collegio dei Probiviri.

ART. N. 16- L'Assemblea dei soci si riunisce di norma una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio e per gli altri adempimenti di propria competenza. Si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta da almeno la metà dei soci regolarmente iscritti.

Deve essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, per periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo. Nelle riunioni dell'Assemblea, sia in caso di convocazione ordinaria che straordinaria, non sono ammesse deleghe.

Delle riunioni dell'Assemblea deve essere redatto, a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente della stessa, verbale da trascrivere in apposito libro verbali dell'Assemblea. Le riunioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione quando è presente la metà più uno degli aventi diritto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Fra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere un intervallo di almeno un'ora.

ART. N. 17- L'Assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese.

Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

Risultano approvate quelle deliberazioni che raccolgono la maggioranza relativa dei consensi.

Nei casi di modifiche allo Statuto sociale, risultano approvate le proposte che hanno ottenuto la maggioranza dei consensi, purchè siano presenti alla riunione la metà più uno degli aventi diritto al voto. Per tali assemblee straordinarie sono ammesse deleghe; un socio però non può rappresentare più di cinque soci. Qualora nel voto a scrutinio segreto le proposte ottengano la parità dei consensi, queste si intendono respinte.

Nelle elezioni delle cariche sociali qualora due o più candidati ottengano la parità dei consensi, risultano eletti fino alla concorrenza dei posti disponibili, i più anziani di età.

ART. N. 18- l'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente dell'Associazione con avviso da affiggere nei locali della sede sociale e da divulgare con tutti i mezzi informativi di cui può disporre l'Associazione.

L'avviso di convocazione che deve contenere gli argomenti dell'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, è diffuso almeno 20 giorni prima di quella fissata per l'adunanza. L'Assemblea può svolgersi anche fuori della sede sociale nell'ambito del territorio comunale.

Partecipano all'Assemblea dei Soci i soci in regola con il versamento delle quote associative. Le riunioni dell'Assemblea dei Soci possono anche divenire pubbliche qualora all'ordine del giorno siano previsti argomenti di carattere

collettivo e di interesse generale. E' tuttavia facoltà del Presidente dell'assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.

ART. N. 19- In apertura dei propri lavori l'Assemblea elegge un Presidente ed un Segretario:

nomina quindi due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, tre scrutatori per le votazioni per scheda.

ART. N. 20- I compiti dell'Assemblea sono:

- a) approvare il bilancio consuntivo chiuso al 31/12 e quello preventivo;
- b) approvare la relazione del Consiglio di Amministrazione;
- c) approvare e modificare l'ammontare della quota minima associativa e determinare il termine ultimo per il suo versamento;
- d) approvare e modificare le linee programmatiche dell'Associazione;
- e) approvare e modificare i regolamenti di funzionamento dei servizi dell'Associazione uniformandoli alla natura partecipativa della stessa;
- f) approvare il regolamento generale dell'Associazione uniformandolo alla natura partecipativa della stessa;
- g) approvare e modificare, su proposta dei medesimi, il regolamento dei soci che svolgono attività volontaria;
- h) approvare le modifiche allo Statuto;
- i) deliberare su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione.

La riunione dell'Assemblea per gli adempimenti di propria competenza si svolge entro il 31 marzo di ogni anno.

ART. N. 21- Qualora l'Assemblea dei Soci chieda le dimissioni del Consiglio di Amministrazione in carica, si provvederà, nella stessa sede, a convocare una nuova Assemblea dei Soci a carattere "Straordinario" da tenersi entro 30 giorni con il preciso intento di valutare l'operato del Consiglio di Amministrazione contestato e di valutarne la fiducia. Nel caso venisse deliberata la sfiducia, l'Assemblea dei Soci provvederà a nominare immediatamente il Collegio degli Scrutatori, i quali avvieranno sollecitamente le procedure per l'elezione di un nuovo Consiglio di Amministrazione.

ART. N.22- Quando l'Assemblea dei Soci dovrà discutere o deliberare sul bilancio, sul rendiconto morale e finanziario dell'Associazione e su argomenti che riguardano le responsabilità del Consiglio di Amministrazione, i Consiglieri presenti non avranno diritto al voto.

ART. N. 23- Il Consiglio di Amministrazione è l'organo esecutivo dell'Associazione; può deliberare su tutte le materie non specificatamente riservate all'Assemblea dei Soci. Tale organo è composto da nove membri e si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti; comunque almeno una volta al mese.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data esatta ed il luogo della riunione e deve essere esposto nei locali della sede sociale.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione viene redatto un verbale a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente da trascrivere in apposito libro verbali del Consiglio stesso.

ART. N. 24- I compiti del Consiglio di Amministrazione sono:

- a) predisporre le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui all'art. 20;
- b) eseguire i deliberati dell'Assemblea;
- c) adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione, ivi inclusi: l'accensione di mutui, l'apertura di scoperti di conto corrente, la cessione di crediti e la stipula di contratti di leasing;
- d) stipulare contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
- e) aderire ad organizzazioni locali di volontariato o ad associazioni analoghe, anche non locali, purchè nell'ambito della Regione, in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto;
- f) adottare i provvedimenti di cui al precedente art. 11.

ART. N. 25- Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide quando ad esse partecipi la metà più uno dei componenti. Il Consiglio di Amministrazione approva le proprie deliberazioni con il metodo del voto palese, salvo quando si tratti di votazioni riguardanti le singole persone o di

elezioni alle cariche sociali. Per la validità delle deliberazioni valgono le stesse norme stabilite per l'Assemblea dei Soci.

ART. N. 26- I verbali di ogni Consiglio vengono resi pubblici mediante affissioni in bacheca dopo il quinto giorno dalla seduta del Consiglio.

ART. N. 27- Il Consiglio di Amministrazione nella sua riunione di insediamento presieduta dal consigliere che nell'ultima consultazione elettorale ha ottenuto più preferenze, elegge:

- a) un Presidente;
- b) un Vice Presidente;
- c) un Segretario;
- d) un Vice Segretario;

distribuisce inoltre, tra i restanti consiglieri, i seguenti incarichi:

- a) economo;
- b) coordinatore militi-responsabili dei servizi;
- c) direttore automezzi;
- d) coordinatore dei rapporti con la protezione civile.

Un numero dei suddetti Consiglieri, in proporzione ai soci iscritti, debbono rappresentare l'Associazione in seno al Consiglio dell'A.N.P.A.S. Sezione Regionale Marche, la cui appartenenza è resa obbligatoria in base allo Statuto dell'A.N.P.A.S. nazionale.

ART. N. 28- L'Ufficio di Presidenza può essere delegato dal Consiglio di Amministrazione a determinati provvedimenti di non ordinaria amministrazione e adotta in casi di emergenza, i provvedimenti ritenuti indispensabili, salvo sottoporli a breve termine alla ratifica del Consiglio di Amministrazione, comunque non oltre i trenta giorni. Si riunisce una volta prima delle riunioni del Consiglio e tutte le volte che il Presidente lo riterrà opportuno.

ART. N. 29- Il Presidente:

ha la legale rappresentanza dell'associazione, negli atti giuridici ed extra giudiziari a tutti gli effetti di legge, può nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive.

Cura l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione.

All'inizio del suo mandato elabora un piano programmatico di gestione e di sviluppo da sottoporre all'esame ed alla valutazione del Consiglio di Amministrazione, curandone successivamente il conseguimento. Presiede la Commissione Finanziaria. Firma congiuntamente con l'Economo le operazioni bancarie, sia prelevamenti che versamenti; firma inoltre gli ordini di introito e di pagamento congiuntamente con l'Economo e il Segretario o il Vice Segretario.

ART. N. 30- Il Vice Presidente:

sostituisce in caso di assenza il Presidente espletandone tutte le funzioni. Redige l'ordine del giorno sulle riunioni da tenere dal Consiglio di Amministrazione, accertandosi che le richieste e gli argomenti da trattare abbiano un'adeguata documentazione di supporto permettendone così una corretta esposizione ai consiglieri. In caso di assenza del Presidente, firma congiuntamente con l'Economo le operazioni bancarie, sia prelevamenti che versamenti, e gli ordini di introito e di pagamento con il Segretario e l'Economo. Presiede la Commissione ammissione soci.

Cura inoltre le pubbliche relazioni rappresentando la "P.A. CROCE AZZURRA- ONLUS" di Sirolo nei Congressi Nazionali, nell'A.N.P.A.S. nazionale, nell'A.N.P.A.S. sezione regionale Marche e nei raduni in genere, mantenendo attivi i rapporti inter-associativi con le altre Pubbliche Assistenze. Dopo aver partecipato a congressi o convegni, relazionerà al Consiglio di Amministrazione sul contenuto dell'incontro formulando le proprie considerazioni.

ART. N. 31- Il Segretario:

cura e gestisce il settore amministrativo dell'associazione; disimpegna e controlla tutte le attività nelle quali la segreteria viene chiamata dal Consiglio ad operare.

Firma congiuntamente con il Presidente o il Vice Presidente e l'Economo gli ordini di introito e di pagamento.

Al termine dell'anno finanziario ha il compito di redigere il bilancio consuntivo e, d'accordo con il Consiglio di Amministrazione, elabora il bilancio preventivo per l'anno finanziario entrante.

Coordina e gestisce il personale di segreteria. Nelle riunioni del Consiglio di Amministrazione redige il verbale dell'assemblea.

Ulteriori compiti del Segretario sono stabiliti dal regolamento.

ART. N. 32- Il Vice Segretario:

sostituisce in caso di assenza il Segretario espletandone tutte le funzioni.

Coadiuvando il Segretario in tutte le attività nelle quali la segreteria viene chiamata dal Consiglio ad operare e nella normale routine amministrativa ed organizzativa.

Ulteriori compiti del Vice Segretario sono stabiliti dal regolamento.

ART. N. 33- L'Economo:

ha in consegna il patrimonio immobiliare dell'associazione curandone la manutenzione ed il buon funzionamento; provvede affinché tutti i locali siano ben curati, idoneamente arredati e dotati della biancheria necessaria.

Cura la contabilità e provvede agli acquisti di volta in volta deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

Firma congiuntamente con il Presidente o il Vice Presidente le operazioni bancarie, sia prelevamenti che versamenti, e gli ordini di introito e di pagamento congiuntamente con il Presidente ed il Segretario.

Ulteriori compiti dell'Economo sono stabiliti dal regolamento.

ART. N. 34- Il Coordinatore dei militi e responsabile dei servizi:

gestisce il corpo dei militi ed autisti volontari, ne conserva l'elenco curandone l'aggiornamento e distribuendo i turni di servizio.

ART. N. 35- Il Direttore degli Automezzi:

gestisce il parco automezzi e tutta l'attrezzatura a disposizione, cura gli accordi e le convenzioni con le officine e carrozzerie di fiducia al fine di garantire una efficiente manutenzione ordinaria e straordinaria. Ha il compito di verificare che ogni automezzo abbia tutta la documentazione (assicurazione, tassa di circolazione, collaudo, ecc.) in perfetta regola, in modo particolare cura

l'aspetto assicurativo seguendo con attenzione le pratiche relative a incidenti stradali. Istruisce ed esamina i soci che richiedono di ottenere la qualifica di autisti volontari, sulla conduzione e sul corretto uso delle autoambulanze. Cura e mantiene aggiornato un archivio sulle novità che dovessero interessare il Consiglio di Amministrazione per l'acquisto di nuove ambulanze.

ART. N. 36- Il Coordinatore dei rapporti con la Protezione Civile:
è il collegamento tra l'Associazione e le autorità incaricate a svolgere tale servizio:

Prefettura, Comune ecc..

Elabora in accordo con gli enti preposti i piani di intervento da attuare in caso di calamità; successivamente all'interno dell'Associazione organizzerà i piani e le squadre di intervento, coordinando ed istruendo i soci che intendono partecipare a queste squadre, assicurandosi che tutti abbiano i requisiti richiesti dalle autorità competenti, i mezzi e le attrezzature necessarie a svolgere con la massima efficienza tale compito.

Partecipa alle esercitazioni indette dalla Protezione Civile e almeno una volta l'anno verificherà l'efficienza e il grado di preparazione della struttura di intervento realizzata all'interno dell'Associazione.

ART. N. 37- Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica tre anni, alla scadenza del mandato, tutti i consiglieri possono ripresentare la loro candidatura.

ART. N. 38- Il Consigliere è responsabile della gestione e conduzione del settore al quale è stato assegnato; dovrà svolgere il suo compito con moralità, attenzione e competenza, prestando la massima collaborazione agli altri consiglieri al fine di avere un Consiglio di Amministrazione efficiente e sensibile alle esigenze dell'Associazione. Per ogni acquisto o lavoro eseguito, il Consigliere, limitatamente al proprio settore di competenza, è chiamato a verificare la corrispondenza del pagamento richiesto, apponendo la propria firma a titolo di benestare al pagamento; tale benestare sarà indispensabile alla Segreteria per la liquidazione del conto.

Ogni Consigliere ha la facoltà di scegliere tra i soci dei collaboratori che lo coadiuvino nello svolgimento del proprio incarico.

ART. N. 39- Per agevolare lo studio e l'approfondimento di problemi particolari, il Consiglio di Amministrazione si avvarrà dell'uso delle Commissioni.

Le Commissioni avranno una composizione mista: Consiglieri, Revisori e soci.

ART. N. 40- Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre membri eletti dai soci nello stesso giorno in cui vengono eletti sia i componenti del Consiglio di Amministrazione che il Collegio dei Proibiviri e rimangono in carica tre anni. In caso di vacanza di uno o più membri, subentrerà un socio la cui posizione risulterà in ordine decrescente nell'apposita graduatoria dei non eletti.

ART. N. 41- Il Collegio dei Revisori dei Conti, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione; verifica, altresì, il Bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio di Amministrazione, ed esamina il parere su quello preventivo redigendo una relazione da presentare all'Assemblea dei Soci. Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori dei Conti redige un verbale da trascrivere in un apposito libro.

ART. N. 42- Il Collegio dei Proibiviri è composto da tre membri eletti dai soci nello stesso giorno in cui vengono eletti sia i componenti del Consiglio di Amministrazione che il Collegio dei Revisori dei Conti e rimangono in carica tre anni. In caso di vacanza di uno o più membri, subentrerà il socio la cui posizione risulterà in ordine decrescente dall'apposita graduatoria dei non eletti.

ART. N. 43- Il Collegio dei Proibiviri, con giudizio insindacabile, delibera sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente art. 11. Delibera altresì sulle controversie tra socio e Consiglio di Amministrazione e tra singoli componenti del Consiglio e Consiglio stesso. Delle proprie riunioni il Collegio dei Proibiviri redige un verbale da annotare su apposito libro.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati dal Presidente dell'Associazione ed escludono nelle materie trattate la legittimità del ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria.

ART. N. 44- Qualora il Consiglio di Amministrazione per vacanza, comunque, determinata, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente dell'apposita graduatoria dei non eletti. Nel caso che non disponga di tale graduatoria, o che questa sia esaurita, procederà alla cooptazione, salvo ratifica, da parte dell'Assemblea alla sua prima riunione. La vacanza comunque determinata della metà più uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione, comporta la decadenza del medesimo.

ART. N. 45- Nella elezione per il rinnovo delle cariche sociali, i soci elettori possono scegliere di votare sia per una lista di soci autocandidati, preventivamente comunicata dal Consiglio di Amministrazione, che per tutti gli altri soci.
Non sono ammesse deleghe.

ART. N. 46- Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui al precedente art. 11 lettere c) e d) deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.
I provvedimenti di cui all'art. 11 lettere c) e d) sono esecutivi dal momento della notifica.

ART. N. 47- Qualora, per decisione dell'Assemblea, vengano istituite una o più sezioni, le stesse dovranno essere dotate di regolamento organizzativo di funzionamento che sia conforme ai criteri partecipativi di questo Statuto.

ART. N. 48- Nella data fissata dal Consiglio di Amministrazione per il rinnovo del Consiglio stesso e per il rinnovo dei Collegi dei Sindaci Revisori e dei Probiviri, i soci avranno a disposizione tre schede, una per l'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione, una per l'elezione dei componenti il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti e una per l'elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri.

Non sono ammesse deleghe.

Il socio che ottiene voti in più liste, risulterà eletto nella lista in cui avrà ottenuto più voti. A parità di voti nelle tre liste l'eletto sceglierà la lista.

A parità di voti tra più eletti nella stessa lista, si richiama l'ultimo comma dell'art. 17 del presente Statuto.

Ciascun elettore dovrà indicare in ciascuna scheda:

- a) non più di tre nominativi per il Consiglio di Amministrazione;
- b) non più di un nominativo per il Collegio dei Sindaci Revisori;
- c) non più di un nominativo per il Collegio dei Probiviri.

ART. N. 49- Le nomine, la struttura organizzativa, i diritti e i doveri e le mansioni di ogni singolo socio, sono fissate dal regolamento. E' comunque incompatibile l'appartenenza al Consiglio di Amministrazione per quanti abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura con l'Associazione.

Le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso di spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. N. 50- Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato da almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto. Per le deleghe si richiama l'art. 17 del presente Statuto.

In caso di scioglimento, l'Assemblea dei Soci provvederà a nominare un Commissario liquidatore che curerà la destinazione del patrimonio dell'Associazione.

In caso di scioglimento, l'Assemblea dei Soci sceglierà, d'intesa con il Comune di Sirolo, di devolvere il Patrimonio dell'Associazione ad altre associazioni locali i cui fini siano di pubblica utilità.

Il Collegio dei Sindaci Revisori, in carica al momento dello scioglimento dell'Associazione, continuerà a svolgere funzioni collaborando con il Commissario liquidatore fino al termine delle operazioni necessarie.

ART. N. 51- Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.